



DOSSIER

Il nuovo Regolamento UE 2016/2031 sulla sanità delle piante

Premessa

Il nuovo Regolamento sulla salute delle piante 2016/2031 nasce dall'esigenza di avere misure efficaci per preservare le piante che sono alla base della catena alimentare degli uomini e delle produzioni animali. Nato sull'impulso di affrontare nuove ed importanti fitopatie e di evitare perdite economiche negli Stati Membri si prefigge l'obiettivo mantenere un **mercato "aperto"** ove circolano milioni di piante, anche di paesi terzi, e di avere contemporaneamente, un livello di protezione fitosanitaria efficace per tutta l'UE.

Il nuovo Regolamento sostituirà la "Direttiva" 2009/29 e le altre Direttive UE sugli organismi nocivi e fisserà **norme comuni per tutti gli Stati Membri** riuscendo ad essere un compendio unico di tutte le norme e di tutto il quadro precedente.

Si tratta di ambizioni importanti che garantiscono la facilità dei commerci e che devono porre le adeguate misure per il mantenimento della sanità delle piante. Vale la pena ricordare che nello stesso momento si discutono altre decisioni importanti per la sanità delle piante compreso il fatto che il numero di molecole disponibili va diminuendo. Dal 1994 ad oggi le molecole attive per la protezione delle piante sono diminuite del 50%. In parallelo l'UE avanza su altri fronti più sostenibili di contrasto alle malattie come i biocontrollori (molti ancora allo studio e non senza controindicazioni per le produzioni).

L'esperienza maturata nel contrasto a malattie importanti ha fornito l'esperienza per valutare le misure più efficaci dati i presupposti iniziali del mercato UE. **Il nuovo regolamento, infatti, si basa sul contrasto all'ingresso e alla diffusione dei patogeni.** In particolare due sono le misure interessanti: l'eradicazione immediata delle fitopatie e la professionalizzazione degli operatori.

Un insieme di atti successivi e di perfezionamento del testo base dovrà garantire la migliore esplicitazione dei principi generali contenuti del testo. Al momento, molti degli atti delegati sono stati presentati e si appresta **la data di entrata in vigore del regolamento che è prevista per il 14 dicembre di quest'anno.**

I limiti e le opportunità del nuovo regolamento per l'Italia.

Un'analisi del nuovo regolamento, alla luce della situazione italiana, mostra alcune criticità.

Per ottenere il contrasto alle fitopatie economicamente importanti per le produzioni UE, pur mantenendo un mercato aperto, c'è il rischio di non equilibrare efficacemente le azioni all'interno della catena delle responsabilità per la sanità delle piante.

L'operatore è obbligato a: dare immediata comunicazione all'autorità del sospetto ritrovamento (servizio fitosanitario competente), provvedere (a sue spese) ad adottare ogni misura per prevenirne la diffusione. Qualora la presenza dell'organismo sia confermata, l'operatore è obbligato ad adottare le misure per prevenire la diffusione, ritirare i prodotti venduti dal mercato, avvertire i soggetti della catena commerciale e impegnarsi ad eliminare l'organismo. **E' evidente che gran parte della responsabilità riguardante la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi nel nuovo regolamento è demandata all'operatore.**

In aggiunta ad una maggiore responsabilizzazione dell'operatore professionale sono anche previste obbligatoriamente maggiori competenze. L'operatore per riuscire a ridurre efficacemente il rischio di diffusione delle malattie nel proprio vivaio, in quello degli altri operatori e del territorio deve possedere adeguate conoscenze. La formazione professionale degli operatori diventa perciò obbligatoria.

Ci sono altri adempimenti immediatamente cogenti per l'operatore professionale alla data del 14 dicembre di quest'anno. Essi riguardano in particolare: **la registrazione al Registro Unico degli Operatori Professionali e la tracciabilità del prodotto comprato o venduto.**

L'obbligo alla registrazione al Registro Unico degli Operatori Professionali sarà per tutti gli operatori professionali, anche coloro che non erano vincolati finora. Il nuovo registro degli operatori diventerà una sorta di anagrafe dei produttori florovivaisti che vedrà anche altri operatori professionali della filiera (è escluso chi fa vendita diretta al consumatore, in quantità modeste, ma l'obbligo permane ad esempio per chi vende on line).

E' obbligo per l'operatore garantire la tracciabilità della produzione. Un produttore a cui vengono fornite piante o prodotti deve registrare i dati che gli consentiranno di identificare il fornitore di ogni unità di piante che riceve. Lo stesso vale per i dati del prodotto che invia ad un altro produttore per ogni unità che viene venduta. Egli deve istituire sistemi o procedure di tracciabilità per consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti all'interno dei propri siti. Ha inoltre l'obbligo di conservare i dati per 3 anni (da quando la pianta è fornita/venduta). I dati devono essere disponibili per le autorità a richiesta.

Per unità di vendita nel testo si deve intendere la più piccola unità che può essere utilizzata nella fase di commercializzazione, essa può essere il sottoinsieme di un lotto più grande.

Per lotto dobbiamo intendere, invece, una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita.

Dall'insieme degli obblighi finora evidenziati è abbastanza chiaro che c'è il rischio di un aumento del carico burocratico per i produttori e che questo carico si risolva come maggiori costi.

Per evitare che il nuovo Regolamento, oltre a demandare gran parte del contrasto al rischio di introduzione di nuove fitopatie al produttore si risolva meramente come un aumento del carico burocratico e dei costi connessi, vale la pena sottolineare la possibilità dei piani di gestione.

Il Regolamento consente all'operatore professionale di avere un piano di gestione, ovvero, un piano di autocontrollo della propria produzione, che deve, obbligatoriamente, contenere almeno le seguenti informazioni:

- le informazioni sull'operatore (informazioni contenute nell'iscrizione al registro art.66)
- la tracciabilità dei prodotti in entrata e in uscita (obbligo art.69)
- la descrizione dei processi di produzione con l'analisi dei punti critici (per gli autorizzati al rilascio del passaporto in base all'art. 90)
- le procedure da attuare in caso di conferma di presenza di un organismo sospetto (applicazione dell'art. 14)
- formazione del personale, suo ruolo e responsabilità (art.14, esami art.87, rilascio del passaporto artt. 84, 93 e 94).

Il piano di gestione diviene così lo strumento con cui attuare nel modo più organico la norma ma anche per attuare l'autocontrollo aziendale, e potrà consentire nel tempo, minori costi per minori rischi. Per riuscire a dotare tutti i possibili utilizzatori di un dispositivo utile e, al momento, **non cogente** occorre prevedere fin da subito delle risorse almeno per questa prima fase, il rischio, come accennato, è che lo strumento non sia preso in considerazione e che le nuove disposizioni si risolvano come aumento di costi per ottemperare alle norme.

Il piano, infine, per essere valido, dovrà essere approvato dalle autorità, potrà consentire un migliore espletamento dei controlli e prevedere, (in mancanza di rilievi a controllo), ispezioni con frequenza ridotta (il quanto, lo decide lo stato membro).

Il Sistema Fitosanitario e la sua riorganizzazione

Il sistema fitosanitario italiano è regionalizzato. Ogni regione ha proprie competenze, proprie risorse e possibilità di applicazione differente delle norme. Esiste un coordinamento nazionale che per la maggior parte fa da collegamento tra le disposizioni europee e le norme da applicare a livello nazionale.

Quanto accaduto per il caso xylella tra rimpalli di responsabilità in Puglia, dimostra chiaramente che un sistema con livelli differenziati di adeguatezza costituisce un rischio maggiore per gli operatori professionali del florovivaismo. Con un siffatto sistema non è garantita l'immunità da rischio di diffusione delle malattie delle piante, nonostante gli sforzi di alcune regioni rispetto ad altre, né tantomeno i maggiori rischi che gli operatori professionali dovranno assumersi con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Il servizio fitosanitario nazionale va riformato prevedendo uniformi controlli sul territorio e l'adeguatezza delle strutture. Va inoltre messo in campo un maggior ruolo di coordinamento del servizio fitosanitario centrale.

Va professionalizzato ed adeguato anche il servizio fitosanitario potendo incrementare il personale e le dotazioni strumentali.

Il livello di controllo dei servizi va potenziato nei punti di entrata delle merci. I nuovi patogeni provengono dall'estero, non è possibile affidare il rischio di introduzione solamente all'azione degli operatori professionali. Vanno ridotti i punti di entrata delle merci e potenziati i controlli sulle merci. I controlli all'entrata si potrebbero meglio indirizzare mediante un'analisi che testi il maggior rischio connesso ad alcuni prodotti importati.

Ad oggi, ovvero a pochi mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, non è ancora stato possibile capire come verrà riorganizzato il servizio fitosanitario né come verranno attuati i nuovi controlli con il regolamento in parola. A pochi mesi dall'entrata in vigore del regolamento 2031 non si è ancora definito come verrà reso operativo il regolamento sui controlli 2017/625 che sostituisce l'882/2004.

Conclusioni

Nell'imminenza dell'entrata in vigore del Regolamento 2016/2031 (e dopo tre anni di gestazione) non è ancora possibile avere un'interlocuzione sulle disposizioni che andranno ad agire direttamente sulla gestione delle aziende florovivaistiche.

Il settore resta poco attenzionato seppure maggiori oneri e responsabilità sono posti proprio ai produttori florovivaisti.

Per riuscire nell'obiettivo di applicare la norma europea serve una maggiore collaborazione delle forze in campo, una maggiore consapevolezza degli operatori professionali e, soprattutto, una maggiore condivisione con i servizi fitosanitari sia a livello regionale che nazionale. Senza un reale sistema a supporto della sanità delle piante l'intero settore economico che è alla base delle produzioni, è a rischio e con esso la competitività delle imprese che nel settore producono reddito e indotto.

Il servizio fitosanitario va riformato per renderlo efficiente e realmente di garanzia per i compratori comunitari e non e per renderlo uniforme rispetto alle garanzie sul livello di attività svolto sul territorio.

Il caso xylella come altri inducono gli importatori a ritenere la produzione Italiana in toto, non sicura da un punto di vista fitosanitario.

Vanno aumentati i controlli in entrata alle merci soprattutto sui prodotti con maggior rischio. Il livello di controlli attuali non è proporzionale al maggior rischio e ai maggiori costi che saranno in vigore per i produttori.

Infine va prevista immediatamente la formazione professionale in modo che diventi una garanzia di maggiore competenza dell'operatore e non un onere burocratico.

Le proposte per il settore:

In merito al Regolamento per il settore florovivaistico al livello nazionale chiediamo:

- che il decreto ministeriale sui controlli, che è all'attenzione dei lavori parlamentari, non contenga più restrizioni di quanto previsto nel regolamento 2031.
- che il carico burocratico per gli operatori del settore sia ridotto allo stretto necessario. Pertanto, nella definizione del nuovo registro ufficiale degli operatori professionali, in base all'art. 65 del Reg. 2016/2031, chiediamo che siano mantenuti i vecchi codici autorizzativi per tutte quelle aziende che sono già iscritte al vecchio registro.
- che sia mantenuto il concetto di unità di vendita così come previsto dal regolamento nell'art.2 (definizioni). L'obbligo di tracciabilità deve riferirsi all'unità omogenea acquistata o venduta. Qualsiasi distorsione in ambito commerciale va opportunamente prevenuta fissando gli obblighi in modo chiaro e senza interpretazioni che possano andare a scapito dei produttori.
- che sia garantita libertà di scelta all'operatore nel gestire al meglio il piano di gestione aziendale. La priorità è fare in modo che il sistema di autocontrollo che verrà messo in campo garantisca la migliore efficienza nel contrasto alla diffusione delle malattie delle piante e allo stesso tempo consenta la migliore gestione aziendale.
- che vengano reperite risorse (dai Programmi di sviluppo rurale o con altri strumenti) affinché il piano di gestione diventi realmente un ausilio per i produttori.
- che sia garantito un sistema fitosanitario uniforme sul territorio, che applichi le stesse norme in maniera univoca, in tempi congrui e uguali per tutta l'Italia. Il sistema fitosanitario va riformato a garanzia di tutti i produttori florovivaisti. Il maggior sforzo dei produttori deve essere garantito a tutti i livelli (e non lasciato unicamente ai produttori).
- che le emergenze sanitarie siano gestite a livello regionale e nazionale con la stessa tempestività che si richiede oggi agli operatori professionali. Auspichiamo che il nuovo Regolamento, una volta entrato in vigore ed attuato, possa garantire i compratori stranieri e che nessuna operazione commerciale sleale possa essere attuata da altri paesi come è stato fatto grazie all'inerzia dimostrata in questi anni con Xylella.

Le criticità riportate nel presente documento testimoniano quanto il settore del florovivaismo in Italia e in Europa sia sottovalutato e, di conseguenza, quanto sia necessaria un'azione mirata e costante per affermarne le caratteristiche peculiari e per metterne in luce le reali possibilità.